

Il pensiero e l'opera di Urseius Ferox: testi, problemi, ipotesi ricostruttive

1. L'ultima monografia di Lucio Parenti si colloca nel vivace panorama della ricerca romanistica attuale, il cui interesse in una rilevante parte risulta rivolto ai giuristi e al loro contributo di pensiero riversato in una letteratura, con l'intendimento di coglierne le specificità nell'ambito del relativo contesto storico-culturale¹.

L'autore illustra in premessa (pp. 1-4) il non facile tentativo di delineare la fisionomia di Urseio Feroce, per il quale si dispone di scarni dati, ricavabili soltanto da testimonianze indirette presenti nel Digesto. In misura maggiore, si tratta di frammenti estrapolati dall'opera di Giuliano *ad Urseium Ferozem*; complessivamente, insieme a quelli di Ulpiano e Paolo, cinquanta frammenti.

Anche in dottrina si riscontra scarsa attenzione alla figura di *Urseius Ferox*. Infatti, a parte il breve, seppur denso e imprescindibile contributo di Baviera degli inizi del '900, altre informazioni, in verità non numerose e sempre incerte, si traggono da preziosi studi ad ampio spettro sulla giurisprudenza, da voci enciclopediche o da ricerche che se ne sono occupate incidentalmente. La bibliografia riferita dall'autore ne dà esauriente conto.

Il titolo della monografia mostra chiaramente l'intento di mettere a disposizione del lettore tutti i materiali disponibili concernenti Urseio, discutendone a fondo i contenuti per proporre, infine, un'ipotesi ricostruttiva plausibile. La mole di lavoro impone all'autore la necessità di dividere la ricerca in due momenti. Questo libro, quindi, ne costituisce soltanto un primo esito parziale.

Proverò qui a ripercorrere le linee della ricerca, sollevando rilievi su alcuni aspetti che hanno maggiormente destato il mio interesse, nello spirito di un confronto scientifico aperto.

2. L'impianto della monografia si snoda intorno a tre capitoli cui seguono le osservazioni conclusive.

Nel primo capitolo, intitolato «La figura di *Urseius Ferox*» (pp. 5-120), si raccolgono i dati prosopografici che aiutano ad ipotizzare la provenienza geografica,

* A proposito di Lucio Parenti, *Urseius Ferox I. Materiali per una palingenesi*, Collana Iuridica Historica 11, Edizioni Grifo, Lecce 2023, pp. XII-296, ISBN 9788869943652.

¹ Si pensi, solo per fare degli esempi, ai numerosi volumi ultimamente editi nella collana di studi degli *Scriptores iuris romani*, la cui prospettiva è limpidamente illustrata nel saggio del suo principale ideatore, A. Schiavone, *Singolarità e impersonalità nel pensiero dei giuristi romani*, in Id. (a c. di), *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris romani*, Torino 2017, 1 ss. Nello stesso volume si segnala, tra gli altri, il contributo di E. Stolfi, *Fra «Kunstgeschichte» e «Künstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, 49 ss., particolarmente rilevante per la presente disamina e, più in generale, per uno studio sulla letteratura giurisprudenziale.

l'estrazione sociale e culturale, l'epoca in cui il giurista visse e operò, gli incarichi eventualmente ricoperti, selezionando fra le fonti epigrafiche disponibili quelle ritenute più significative.

Con riguardo al *nomen Urseius*, da alcune iscrizioni si ricava la probabile origine ita-lica della *gens Urseia*; le poche testimonianze di suoi appartenenti ricondurrebbero al piccolo municipio di *Trebula Suffenas*. D'altro canto, riferimenti epigrafici alla *gens Ursia* – gentilizio che sembrerebbe avere la medesima origine –, sono reperibili presso l'odierna Mérida, la antica colonia Augusta Emerita della provincia della Lusitania. Tuttavia, una fonte pliniana (*Nat. Hist.* 3.98) fa menzione del popolo degli Ursentini della Lucania. È ammissibile che la loro città si chiamasse non *Ursentum*, ma *Urseium* o *Ursei*, analogamente a quanto Plinio ricorda circa i Vulcentani, appartenenti alla città di *Vulceium* o *Vulcei*, e che la *gens Urseia* provenisse da quella città, nei pressi della odierna Caggiano.

Quanto al *cognomen Ferox*, aveva una discreta diffusione, risultando presente in un centinaio di iscrizioni, fra le quali due di particolare interesse, in cui si trova attestazione di due consoli, *Cn. Pompeius Ferox Licinianus* e *Ti. Iulius Ferox, consules suffecti* rispettivamente nel 98 e nel 99 d.C. Esse riportano soltanto il *cognomen Ferox* e riguardano personaggi che hanno rivestito cariche di rilievo. La prima pone il dubbio che un tale *Ferox* fosse stato *legatus Augusti* oppure governatore provinciale della Britannia, incarico normalmente ricoperto da un console. Forse fu un *legatus*, governatore *ad interim* negli anni intorno all'87 d.C. a causa del venir meno del governatore Sallustio Lucullo. La seconda iscrizione del I sec. d.C., rinvenuta a Nursia, individua un *Ferox octovir, duovirali potestate*. Tuttavia – lo si dice nel terzo paragrafo sul possibile luogo di provenienza – nessuna di queste testimonianze epigrafiche è in grado di dirci qualcosa di sicuro su Urseio Feroce, anche perché non vi è coincidenza di *nomen* ma solo di *cognomen*, ragion per cui costui potrebbe non aver rivestito alcun incarico pubblico ed essere stato esclusivamente un giurista, neppure respondente, ma solo 'referente' o 'relatore' di pareri altrui.

Anche il periodo in cui visse è molto incerto. Qualcuno ha congetturato che fosse più anziano di Cassio sulla base delle frasi ulpianee *Cassius apud Urseium scribit* (D. 7.4.10.5, Ulp. 7 *ad Sab.*) e *Cassius existimasse Urseium refert* (D. 44.5.1.10, Ulp. 76 *ad ed.*), tanto da realizzare un'opera di commento o di annotazione ad Urseio, oppure una riedizione con l'aggiunta di note e di alcuni suoi responsi.

Circa la prima frase, Parenti si sofferma sulla particella *apud* assieme a *scribit* (e non invece a *notat*) distinguendo due possibili impieghi di questa, per indicare l'opera del giurista di cui si riprende il pensiero, oppure l'opera dove l'autore che sta commentando reperisce il pensiero di un altro giurista. Ma, poichè in Ulpiano si riscontrano entrambi gli impieghi, Parenti non reputa di poter sciogliere il dubbio se nell'opera di Urseio fosse riportato il parere di Cassio oppure se il parere di Cassio costituisse una nota ad Urseio.

Quanto alla frase ulpianea *Cassius existimasse Urseium refert*, la dottrina è ormai concorde nell'accogliere la correzione in *Cassium existimasse Urseius refert*, che Parenti sottopone a verifica formale, approdando alla convinzione che quest'ultima sia quella corretta e che la prima sia frutto di un errore. Ne deriva che Urseio avesse citato Cassio e non viceversa, tassello ulteriore per considerare Urseio più giovane di Cassio.

Alcune considerazioni sono incentrate su un testo dell'*Ad Urseium Ferozem* (D. 39.6.21, Iul. 2 *ad Urs. Fer.*)², in cui l'autore coglie una indicazione temporale rilevante nel riferimento a tale *Priscus (...plerique in quibus Priscus quoque, responderunt...)*. Escludendo Nerazio e Giavoleno, due dei tre giuristi ai quali questo *cognomen* sarebbe stato riferibile (dal momento che, se la menzione fosse appartenuta ad Urseio, questi non avrebbe potuto usare *Priscus* ingenerando confusione fra Nerazio e Giavoleno; e che, d'altro canto, se la menzione fosse stata di Giuliano, costui avrebbe citato il suo maestro col *nomen Iavolenus* come si riscontra costantemente nelle fonti), ritiene più probabile che si sottintendesse un richiamo a Fulcinio, di cui si sa che fu contemporaneo di Sabino, Cassio e Proculo. Dunque, costui fu indicato da Urseio fra i *plerique* forse perché, in quanto *auditor*, aveva avuto notizia diretta del suo responso e voleva richiamarlo nella sua opera. L'ipotesi dell'autore è che Urseio, coevo per quanto un po' più giovane dei giuristi appena citati, proprio dopo la loro morte pubblicò la sua opera raccogliendovi, fra l'altro, i responsi dei quali aveva avuto conoscenza diretta.

Infine, un rilievo particolare viene dato alla questione della appartenenza alla scuola dei sabiniani o dei proculiani e del grado di partecipazione al dibattito scolastico, come importante chiave interpretativa della personalità del giurista e del suo apporto di pensiero, rinviando per la relativa risposta ad un momento conclusivo. Si registrano nelle fonti citazioni dei giuristi di entrambe le scuole: dieci volte Sabino, cinque volte Cassio, otto volte Proculo. Per quanto qualcuno lo abbia reputato un proculiano e qualcun altro un giurista indipendente, estraneo alle dispute scolastiche, i più sono persuasi che fosse un sabiniano. Vi è chi ha sostenuto che la sua opera fosse una raccolta ufficiale dei *responsa* della scuola sabiniana. Più probabilmente frequentò la *statio* di Sabino come *auditor* e fece da referente dei *responsa* dei giuristi Sabino e Cassio. Ma Parenti rinvia prudentemente la valutazione al termine della trattazione, dopo aver raccolto e scandagliato le fonti.

Subito, quindi, la ricerca si addentra nella disamina di una parte – per ora – dei frammenti del Digesto in cui è presente un richiamo ad Urseio Feroce, oggetto del secondo e del terzo capitolo.

3. Nel secondo capitolo, intitolato «Le testimonianze indirette» (pp. 47-120) si esaminano i passi di Ulpiano e Paolo recanti un richiamo espresso ad Urseio, conferendo speciale rilevanza alle modalità espressive con cui i suddetti giuristi severiani vi fecero riferimento, riportate negli stessi titoli dei paragrafi (*Urseius ait, apud Ferozem Proculus ait, Cassius existimasse Urseius refert*, solo per fare qualche esempio).

Il criterio seguito nell'ordine di esposizione dei diversi passi non risulta immediatamente chiaro. A mio avviso, probabilmente sarebbe stato più perspicuo seguire l'ordine leneliano, anche per accompagnare l'esegesi degli stessi con considerazioni di tipo più squisitamente ricostruttivo.

Il capitolo è, inoltre, ripartito in sei paragrafi, al loro interno ulteriormente scanditi in sottoparagrafi numerati, dove l'autore seleziona e richiama altri brani che, messi in cor-

² D. 39.6.21 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. 904: *Eum, qui ut adiret hereditatem pecuniam accepisset, plerique, in quibus Priscus quoque, responderunt mortis causa eum capere.*

relazione con alcuni aspetti rilevanti di quello di volta in volta sottoposto all'attenzione principale, si prefiggono lo scopo di far guadagnare al lettore elementi utili a comprendere le soluzioni date ai singoli casi, per assegnarli o meno, infine, alla paternità urseiana. Talvolta, però, il ragionamento che lo studioso viene svolgendo si fa talmente complesso da produrre l'effetto di distogliere l'attenzione dal *focus* della riflessione, rischiando di indebolire la portata delle conclusioni a cui, passo dopo passo, egli addiuvine.

Tutta la monografia appare pervasa da un costante sforzo di penetrare a fondo le numerose questioni tecniche che la variegata casistica dei rapporti privatistici dei brani esaminati offre, creando collegamenti fra opinioni e posizioni assunte da altri giuristi su casi affini, nella convinzione che principalmente da tale tipo di indagine possano scaturire alcune persuasioni su aspetti rilevanti della figura di Urseio, come la partecipazione al dibattito fra le scuole, il livello della sua competenza tecnica, la originalità o meno del suo pensiero. In questa impostazione, l'autore manifesta padronanza degli istituti e dei mezzi di tutela, confrontandosi con tematiche e problemi molto diversi fra loro, dovendo spesso misurarsi con una dottrina alquanto vasta. Tuttavia, meraviglia la totale assenza di riferimenti alla *Palingenesia* leneliana, non indifferenti in un lavoro di ricostruzione dell'opera di un giurista.

Il primo passo preso in esame dall'autore è D. 10.3.6.12 (Ulp. 19 *ad ed.*)³. Presentato come l'unica testimonianza «esplicita» del pensiero di Urseio, soggetto dell'*ait*, esso affronta la questione della realizzazione di un'opera fatta da uno dei due contitolari di un edificio nonostante il vicino avesse promosso l'*operis novi nuntiatio*; la parte finale è introdotta dalla frase *Iulianus autem recte notat*, un chiaro riferimento ad un'annotazione giuliana. Lenel richiama questo frammento nella sezione dedicata al giurista Urseio Feroce, subito dopo D. 9.2.27.1 (Ulp. 18 *ad ed.*), L. 3, con la stessa numerazione, senza riportare il testo del passo per il quale rimanda all'opera di Giuliano *ad Urseium Ferozem* (L. Iul. 898), dove è collocato in materia di giudizi divisorii. Ciò lascia desumere che Ulpiano avesse estrapolato il pensiero urseiano e la relativa nota dall'opera giuliana. L'autore di fatto giunge alla medesima conclusione attraverso una minuta analisi degli istituti e delle questioni in gioco: Ulpiano, cioè, doveva avere sotto gli occhi l'*Ad Urseium Ferozem* di Giuliano, altrimenti non avrebbe potuto riferire il pensiero di Urseio, così come annotato da Giuliano.

Le successive cinque testimonianze prese in esame parrebbero esposte seguendo un filo suggerito da 'associazioni di idee' talvolta dato dalla ricorrenza di talune forme espressive, talvolta dal richiamo di Urseio a un determinato giurista, talvolta da affinità tematiche.

In D. 39.3.11.2 (Paul. 49 *ad ed.*)⁴ si riscontra un altro «esplicito» riferimento ad Ur-

³ D. 10.3.6.12 (Ulp. 19 *ad ed.*), L. Urs. Fer. 3; Iul. 898; Ulp. 641: *Urseius ait, cum in communi aedificio vicinus nuntiavit ne quid operis fieret, si unus ex sociis ex hac causa damnatus fuisset, posse eam poenam a socio pro parte servare: Iulianus autem recte notat ita demum hoc verum esse, si interfuit aedium hoc fieri.*

⁴ D. 39.3.11.2 (Paul. 49 *ad ed.*), L. Urs. Fer. 4; Proc. 143; Paul. 634: *Et ex sociis non utique cum eo agendum qui opus fecerit nec minus eum quoque damnum restituere debere, qui auctor operis fuit, apud Ferozem Proculus ait: si cum uno dominorum actum sit, qui opus non fecerit, debere eum opus restituere sua impensa, quia communi dividendo actionem habet. sed sibi magis*

seio da cui Paolo traeva il pensiero di Proculo (... *apud Ferozem Proculus ait*). Il passo concerne il danno subito da un fondo appartenente a più proprietari a causa dell'opera effettuata da uno dei comproprietari di un altro fondo da cui derivava l'afflusso eccessivo d'acqua. La frase di interesse è *apud Ferozem Proculus ait*. Evidentemente Urseio aveva riferito il parere di Proculo sulle responsabilità in gioco da limitare al *patientiam praestare* del comproprietario non autore del danno, senza apportarvi critiche nè commenti. Nella scelta in sé di richiamare l'opinione di Proculo, per quanto apparentemente neutrale, lo studioso ritiene possa scorgersi un atteggiamento di approvazione e condivisione da parte di Urseio. Esclude che la frase finale possa essere di Proculo, tantomeno di Urseio (come invece riteneva Lenel), assegnandola invece a Paolo che da altri frammenti risulta aver rilevato l'iniquità della responsabilità solidale di colui che non aveva fatto l'opera e sottolineato la possibilità del regresso.

Un parere di Proculo è richiamato anche in D. 9.2.27.1 (Ulp. 18 *ad ed.*)⁵. Qui il caso riguarda un servo comune che commette l'omicidio del servo di uno dei suoi padroni. Il problema è quello dell'esperibilità dell'*actio legis Aquiliae* da parte di un comproprietario verso l'altro, che Proculo riconosce solo qualora il servo omicida abbia eseguito la volontà del padrone (*et ita Proculum existimasse Urseius refert*). Diversamente non sarebbe stato possibile esperire l'azione nossale, non dovendosi riconoscere al servo la potestà di scegliere quale *dominus* servire. Ulpiano vi aderisce (*quod puto verum esse*). Sullo sfondo la realtà delle malefatte dei servi, i quali fraudolentemente commettevano illeciti a danno di quello tra i padroni che consideravano migliore, in modo da farsi consegnare a noia da parte di quello che invece ritenevano peggiore. Parenti rileva che la scelta di Urseio di riportare il parere di Proculo anziché quello di Sabino (ricavabile invece da D. 11.3.14.2, Paul. 19 *ad ed.*, in tema di *actio servi corrupti*)⁶ non deve necessariamente lasciar inferire che egli fosse un proculiano. Potrebbe invece spiegarsi per il fatto che Proculo aveva trattato una fattispecie più frequente e di maggior interesse.

Da D. 7.4.10.5 (Ulp. 17 *ad Sab.*)⁷ in controluce affiora una controversia scolastica. È un caso di specificazione (realizzazione di vasi da una materia grezza), presumibilmente

placere patientiam dumtaxat eum praestare oportere, quia sua culpa actor id patiat, qui non agit cum eo, a quo opus factum sit. et est iniquum eum, qui non fecit, id restituere oportere, quoniam communi dividendo agere potest: quid enim fiet, si socius eius solvendo non fuerit?

⁵ D. 9.2.27.1 (Ulp. 18 *ad ed.*), L. Urs. Fer. 3; Proc. 72; Ulp. 621: *Si servus communis, id est meus et tuus, servum meum occiderit, legi Aquiliae locus est adversus te, si tua voluntate fecit: et ita Proculum existimasse Urseius refert. quod si non voluntate tua fecit, cessare noxalem actionem, ne sit in potestate servi, ut tibi soli serviat: quod puto verum esse.*

⁶ D. 11.3.14.2 (Paul. 19 *ad ed.*), L. 307: *Si servus communis meus et tuus proprium meum servum corruperit, Sabinus non posse agi cum socio, perinde atque si proprius meus servus corrupisset conservum. item si servus communis extraneum corruperit, videndum est, utrum cum duobus agi debeat an et cum singulis exemplo ceterarum noxarum: et magis est, ut unusquisque in solidum teneatur, altero autem solvente alterum liberari.*

⁷ D. 7.4.10.5 (Ulp. 17 *ad Sab.*), L. Urs. Fer. 2, Cass. 31; Ulp. 2555: *Si massae usus fructus legetur et ex ea vasa sint facta vel contra, Cassius apud Urseium scribit interire usum fructum: quam sententiam puto veram.*

intervenuta ad opera del testatore prima dell'apertura della successione, su una massa oggetto di legato di usufrutto. Ulpiano, aderendovi (*quam sententiam puto veram*), trae dall'opera di Urseio il pensiero di Cassio (*Cassius apud Urseium scribit*), il quale si era pronunciato a favore della estinzione dell'usufrutto. La nota diversità scolastica sulla specificazione lambisce la questione del legato di usufrutto, senza però riverberarvi. Infatti, rispetto a quest'ultimo, pare che non vi fossero divergenze fra le scuole, in considerazione del fatto che la modifica della *res*, e dunque della sua destinazione economica, avrebbe senza dubbio determinato l'estinzione dell'usufrutto. Urseio, cioè, avrebbe riportato il pensiero di Cassio non perché rappresentativo di una presa di posizione sul legato di usufrutto con riguardo a una *res* trasformata, ma perché comunque evocativo del pensiero della scuola sabiniana in tema di specificazione.

Un problema testuale con riguardo ad un'altra fonte in cui compare il nome di Cassio associato ad Urseio è in D. 44.5.1.10 (Ulp. 76 *ad ed.*)⁸, dove si pone il quesito se il liberto delegato dal patrono nei confronti di un suo creditore, possa opporre eccezione contro il creditore che eserciti un'azione nei suoi confronti, avendogli promesso di onorare tutti i doveri inerenti all'acquisto della libertà. La frase *Et Cassius existimasse Urseium refert* introduce la soluzione: il creditore delegatario non viene minimamente attinto dalla eccezione, dal momento che si limita a pretendere quanto gli spettava. Il liberto, tuttavia, potrà eventualmente agire tramite *condictio* verso il patrono per la ripetizione di quanto dato indebitamente, sempre che non lo faccia allo scopo di transigere la controversia. Per l'autore quella frase va corretta con *Cassium existimasse Urseius refert*, essendo maggiormente verosimile che fosse Urseio a riportare il parere di Cassio e non viceversa (come già osservato).

Infine, si affronta il passo ulpiano riportato nella *Collatio*, in cui è reperibile il numero del libro dell'opera di Urseio da cui si attinge il pensiero di Sabino, lasciando così presumere che essa ammontasse ad almeno dieci libri: Coll. 12.7.9 (Ulp. 18 *ad ed.*)⁹. La questione concerne l'esperibilità di un'azione nossale *ex lege Aquilia* contro l'inquilino proprietario dei servi che hanno bruciato la casa, oppure di un'azione derivante dalla locazione. Emerge la contrapposizione scolastica tra Sabino e Proculo. Urseio riferisce il pensiero di Sabino (*libro X Urseius refert Sabinum respondisse*), il quale ammette che il *dominus* possa essere convenuto in un giudizio per il danno ingiusto, cosa che gli consente di dare a nosa gli schiavi. Circa la frase retta da *negat (ex locato autem dominum*

⁸ D. 44.5.1.10 (Ulp. 76 *ad ed.*), L. Urs. Fer. 5; Cass.122; Ulp. 1684: *Quod si patronus libertum suum delegaverit creditori, an adversus creditorem, cui delegatus promisit libertatis causa onerandae, exceptione ista uti possit, videamus. et Cassius existimasse Urseium refert creditorem quidem minime esse submovendum exceptione, quia suum recepit: verumtamen libertum patrono posse condicere, si non transigendae controversiae gratia id fecit.*

⁹ Coll. 12.7.9 (Ulp. 18 *ad ed.*), L. Urs. Fer. 1; Sab. 52; Ulp. 623: *Sed et si qui servi inquilini insulam exusserint, libro X Urseius refert Sabinum respondisse lege Aquilia servorum nomine dominum noxali iudicio conveniendum: ex locato autem dominum teneri negat. Proculus autem respondit, cum coloni servi villam exusserint, colonum vel ex locato vel lege Aquilia teneri, ita ut colonus servos possit noxae dedere: et si uno iudicio res esset iudicata, altero amplius non agendum.* Si confronti con il corrispondente passo del Digesto, D. 9.2.27.11 (Ulp. 18 *ad ed.*).

teneri negat), in cui si esclude un giudizio *ex locato*, Parenti è dell'idea che il pensiero non sia di Sabino ma di Urseio in ragione del presente indicativo del verbo (che, altrimenti, ci si sarebbe attesi all'infinito). Proculo era di tutt'altro avviso (*Proculus autem respondit*) dal momento che, ritenendo possibile l'alternativa fra *actio ex lege Aquilia* e *actio ex locato*, estendeva la responsabilità del conduttore; ma, se si fosse addivenuti a sentenza, l'una avrebbe escluso l'esperibilità dell'altra. «Da come è formulato il testo, è da escludersi che il parere di Proculo fosse contenuto nell'opera di Urseio»: queste le parole di Parenti, il quale, d'altro canto, trova alquanto significativo il fatto che Urseio riporti il responso di Sabino e che, di seguito ad esso, sia riconoscibile anche l'inserimento di una sua personale osservazione.

4. Nel terzo capitolo, intitolato «L'Ad Urseium Ferozem di Giuliano: una prima analisi» (pp. 121-268), articolato in cinque paragrafi e sottoparagrafi contraddistinti con lettere, si sottopongono ad esegesi alcuni dei frammenti estrapolati dall'opera giuliana, testimonianza chiave su cui l'indagine di fatto è incentrata. Prudentemente Parenti parla di «prima analisi», dal momento che si propone di trarre vere e proprie conclusioni soltanto a completamento dello studio dei quarantacinque testi giuliani.

Anzitutto l'autore pone il problema del numero dei libri e della natura dell'opera. Nell'*Index Florentinus* si parla di *ad Urseium βιβλία τέσσαρα* di Giuliano, senza il *cognomen Ferox* che però compare in quarantadue frammenti del Digesto. Solo in uno di questi (D. 19.2.10) si legge *Iulianus libro ad Ferozem*, ma senza l'indicazione del numero del libro.

La frase *libro X Urseius refert Sabinum respondisse* (Coll. 12.7.9, Ulp. 18 *ad. ed.*) fa riflettere: il richiamo al decimo libro è stato frutto di un errore del copista che ha modificato il IV in X? Oppure si trattava di un riferimento all'opera di Urseio, in almeno dieci libri, e non invece all'opera di Giuliano *ad Urseium*? L'autore ritiene che Ulpiano stesse richiamando l'opera di Urseio, quella a cui Giuliano aveva dedicato la sua attenzione, nella considerazione che, normalmente, quando i giuristi indicavano solo il libro senza esplicitarne l'opera, sottintendevano quella più importante dell'autore richiamato.

Con riguardo all'opera di Giuliano, diverse le ipotesi: qualcuno ritiene che i compilatori possedessero un'opera incompleta di Giuliano, di estensione maggiore rispetto a quattro libri; qualcun altro che Giuliano avesse ad un certo momento interrotto il suo lavoro di commento ai primi quattro libri; taluno, infine, che egli avesse realizzato una epitome in quattro libri dell'opera di Urseio e che quest'ultima fosse poi stata adoperata dai compilatori. Parenti accantona tutte queste ipotesi come poco convincenti, proponendo invece per l'idea che l'opera di Urseio fosse in almeno dieci libri e quella di Giuliano in quattro libri, all'esito di una persuasione maturata nel corso della ricerca, più che scaturita da un'argomentazione specifica.

Occorre domandarsi che tipo di opera fosse l'*Ad Urseium* di Giuliano. L'autore esclude che fosse una nuova edizione dell'opera di Urseio con l'aggiunta di note perché, se fosse stata tale, certamente avremmo trovato nel titolo il nome di Urseio. Neppure ritiene potesse trattarsi di un commento all'opera di Urseio valutando come poco indicativo l'impiego della particella *ad* anziché *ex*, da ritenersi fungibili. La ragione è che ci si sarebbe aspettati che il commento avesse un'estensione maggiore dell'opera

commentata che, come le testimonianze ci dicono è in almeno dieci libri, mentre l'opera giuliana è in soli quattro libri.

Solleva, inoltre, delle perplessità sulla ipotesi di Schulz, per il quale si trattava di un commentario lemmatico consistente nel riprodurre le parole di Urseio e farle seguire da un commento pubblicato separatamente, una forma idonea a raggiungere un vasto pubblico. A suo avviso, due passi, entrambi su fattispecie similari aventi ad oggetto il *servus communis* e il danno subito da uno dei proprietari – cioè D. 9.2.27.1 (Ulp. 18 *ad ed.*) e D. 9.4.41 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), già presi in esame nel secondo capitolo – consentono, nel loro accostamento e confronto, di dubitare dell'ipotesi del commentario lemmatico.

Parenti procede ponendo una serie di interrogativi a cui, via via, fornisce parziali risposte, nel tentativo di dare corpo a una sua ipotesi circa la natura dell'opera. Si domanda se Urseio avesse affrontato lo stesso caso in due diverse opere e se Ulpiano avesse sotto mano il commentario di Giuliano oppure gli originali delle due opere di Urseio. Ma riscontra che di una seconda opera di Urseio non v'è alcuna traccia. Allora pone l'eventualità che Urseio avesse trattato lo stesso caso in due parti diverse della stessa opera, sebbene non vedendone il motivo; d'altronde, perché richiamare il parere di Proculo in una sola delle due? Si potrebbe ipotizzare che egli avesse riferito fedelmente entrambi i pareri, sia quello di Proculo che quello di Sabino. Ciò, però, non gli pare possibile, avendo constatato che Urseio, dinanzi a due pareri divergenti, era solito propendere per quello sabiniano. Forse era stato proprio Giuliano l'autore del brano: aveva scelto di non riprodurre il pensiero di Proculo che invece nell'opera di Urseio era riportato, prendendo solo parte della decisione, ed era intervenuto modificando alcuni aspetti della fattispecie e la motivazione della soluzione. Tale spiegazione implicherebbe una considerazione del lavoro di Giuliano non limitato alla semplice selezione dei brani dell'opera di Urseio per corredarli con note, ma di approfondimento degli spunti che essi offrivano, per fornire soluzioni diverse. Dunque, l'opera di Giuliano consistesse davvero nel dar vita ad un commentario lemmatico, o piuttosto, nell'elaborare un testo più complesso che, a partire dai casi trattati nei libri di Urseio, ne prospettava un approccio diverso, in relazione al proprio tempo? La risposta resta sospesa.

Subito dopo l'autore introduce «Le note di Giuliano» prendendo in considerazione quattro passi dove ne è riconoscibile la presenza, rispetto ai quali cerca di cogliere sino a che punto si possa ravvisare un intento di rielaborazione dell'opera di Urseio¹⁰.

Si comincia con D. 16.1.16 (Iul. 4 *ad Urs. Fer.*)¹¹ in tema di eccezione *ex sc. Velleia-*

¹⁰ Mi limito in questa sede ad indicare alcuni recentissimi e importanti studi sulle *notae*, 'forma letteraria' di non semplice definizione: E. Stolfi, *Primi appunti sulle notae giurisprudenziali fra II e III sec. d.C.*, in *Koinonia* 44, 2020, II, 1499 ss.; e F. Tamburi, *Notae e annotazioni nel laboratorio dei 'generi letterari'. Il caso di Tizio Aristone*, in F. Fasolino (a c. di), *Ius hominum causa constitutum. Studi in onore di A. Palma* III, Torino 2022, 1905 ss.; Ead., *Nel laboratorio dei generi letterari del primo Principato. Un'ipotesi su Tizio Aristone*, in *AG II* n.1, 2023, 128 ss. Ad essi si rinvia anche per l'ampia documentazione bibliografica in argomento.

¹¹ D. 16.1.16 pr.-1 (Iul. 4 *ad Urs. Fer.*), L. Cass. 49; Iul. 924: *Si mulier contra senatus consultum Velleianum pro me intercessisset Titio egoque mulieri id solvissem et ab ea Titius eam pecuniam peteret, exceptio huius senatus consulti non est profutura mulieri: neque enim eam pe-*

no opponibile da una donna che, contravvenendo alle disposizioni del detto senatoconsulto, era intervenuta a favore di un soggetto nei confronti di un terzo e aveva ricevuto una somma di denaro che il terzo pretendeva da lei giudizialmente. Nel §1 si riporta il responso di Cassio circa il caso particolare di un soggetto che abbia ricevuto da una donna un fideiussore, sempre contro le disposizioni del sc. Velleiano. Il giurista era propenso alla concessione al fideiussore della relativa eccezione soltanto se gli fosse stato richiesto dalla donna di prestare garanzia. Dopo, con l'espressione *Iulianus autem recte putat* viene introdotto un rilievo in contrasto con quanto affermato da Cassio, del quale Urseio aveva riferito l'opinione: al fideiussore andava accordata l'eccezione anche se non aveva l'*actio mandati* verso la donna, perché il senato disapprovava l'intera obbligazione e il pretore avrebbe reintegrato il debitore nei confronti del creditore. L'autore suppone che originariamente, prima che i compilatori intervenissero inserendo la propria approvazione (*recte*), il testo contenesse la consueta frase *Iulianus notat*.

Segue D. 30.104.1 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*)¹² riguardante il caso di un legato di dare a Lucio Tizio una somma di cento, sottoposto alla condizione di consegnare all'erede del testatore delle tavolette contenenti una promessa di denaro, divenuta impossibile per la sopravvenuta morte del legatario. Si pone il quesito sulla spettanza del legato all'erede del defunto legatario Lucio Tizio. Il parere di Cassio è in senso negativo, non essendosi avverata la condizione della restituzione delle tavole. Con *Iulianus notat* è introdotto il parere giuliano che, ipotizzata la nullità delle tavole al tempo della redazione del testamento, afferma che per un'unica ragione potrebbe dirsi valido il legato, ossia considerando la condizione impossibile come non apposta. All'autore questa appare come una specificazione del pensiero cassiano dove il *si tabulae fuissent* rievocherebbe un caso di *ius controversum* tra le scuole rispetto a cui Urseio avrebbe accolto la posizione sabiniana che, appunto, intendeva *pro non scripta* la condizione impossibile negli atti *mortis causa*.

Si passa poi a D. 23.3.48.1 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*)¹³ su una questione scaturente dal legato di un suocero che obbligava suo figlio a dare una somma di cento al genero a

riclitari, ne eam pecuniam perdat, cum iam eam habeat. 1. Si ab ea muliere, quae contra senatus consultum intercessisset, fideiussorem accepissem, Gaius Cassius respondit ita demum fideiussori exceptionem dandam, si a muliere rogatus fuisset. Iulianus autem recte putat fideiussori exceptionem dandam, etiamsi mandati actionem adversus mulierem non habet, quia totam obligationem senatus improbat et a praetore restituitur prior debitor creditori.

¹² D. 30.104.1 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*), L. Cass. 75; Iul. 888: *In testamento sic erat scriptum: 'Lucio Titio, si is heredi meo tabellas, quibus ei pecuniam expromiseram, dederit, centum dato': Titius deinde antequam tabellas heredi redderet, decesserat: quaesitum est, an heredi eius legatum deberetur. Cassius respondit, si tabulae fuissent, non deberi, quia non redditis his dies legati non cessit. IULIANUS notat: si testamenti faciendi tempore tabulae nullae fuerunt, una ratione dici potest legatum Titio deberi, quod ἀδύνατος condicio pro non scripta habetur.*

¹³ D. 23.3.48.1 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. Proc. 106; Iul. 892: *Socer genero suo sic legaverat: 'Lucio Titio filiae meae nomine centum heres meus damnas esto dare'. hanc pecuniam generum petere debere, exactam acceptam legatis referri, sed divortio facto de dote actione mulieri reddendam Proculus respondit et nihilo minus dotis esse factam. IULIANUS notat: immo nec filiae, si voluerit, deneganda est huiusmodi actio.*

nome di sua figlia. Urseio riferisce il parere ‘innovativo’ di Proculo che, prevedendo l’esercizio da parte della donna dell’*actio de dote* per la restituzione del denaro in caso di divorzio, faceva rientrare nell’ambito della dote un legato non espressamente disposto a tale scopo. Peraltro, dalla precisazione *exactam acceptam legatis referri* l’autore desume un chiaro riferimento all’inclusione del legato nella sfera di efficacia della *lex Falcidia*. Nella parte finale del passo, introdotta da *Iulianus notat*, il giurista adrianeo sottolinea che alla figlia, qualora avesse voluto esercitarla, non si sarebbe dovuta denegare l’azione contro l’erede per richiedere il denaro. Ciò non solo parrebbe in contrasto con la posizione proculiana che la riconosceva al solo genero, ma denoterebbe anche una peculiare attenzione giuliana verso interpretazioni giuridiche innovative.

Infine, si esamina D. 46.3.36 (Iul. 1 *ad Urs Fer.*)¹⁴, dove la nota giuliana è correlata al pensiero dei *quidam* a cui Urseio pare aderire con riguardo all’azione esercitata per l’intera eredità da parte del figlio a seguito della morte del proprio padre che aveva lasciato la moglie incinta. Si considera aver agito correttamente per l’intero, posto che era il solo erede vivente, in assenza di nuovi nati, non essendosi perciò verificata alcuna consumazione dell’azione per *pluris petitio*. In merito a quest’ultima questione, Parenti sottolinea la diversità di opinioni tra i *quidam*/Urseio e Sabino/Cassio/Giuliano. I primi sostenevano che l’azione per l’intero da parte dell’erede non avrebbe determinato la consumazione soltanto se non fosse nato nessuno; se invece fosse nato un figlio, essa avrebbe investito l’intera azione. D’altro canto, i sabiniani limitavano la consumazione ad un quarto, lasciando che il figlio potesse agire per l’altro quarto. Si deve pertanto constatare che Urseio, per motivazioni che non è dato sapere, preferì riferire il parere dei *quidam* rispetto a quelli di Sabino e Cassio.

Il capitolo prosegue prendendo in esame alcuni passi che, pur in assenza di forme espressive esplicite, consentono di ipotizzare la presenza di note giuliane.

Il primo, D. 41.3.35 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*)¹⁵, è sulla *res hereditaria subrepta*, in specie sulla sottrazione di un servo, oggetto di legato di usufrutto, mai entrato in possesso dell’erede. Ci si chiede perché l’erede non possa agire per furto e se lo schiavo possa essere usucapito. Si riferisce il pensiero di Sabino, secondo il quale non si usucapiva

¹⁴ D. 46.3.36 (Iul. 1 *ad Urs Fer.*), L. 886: *Si pater meus praegnante uxore relicta decesserit et ex causa hereditaria totum hoc, quod patri meo debitum fuisset, petissem, nihil me consumpsisse quidam existimant: si nemo natus sit, recte me egisse, quia in rerum natura verum fuisset me solum heredem fuisse. IULIANUS notat: verius est me eam partem perdidisse, pro qua heres fuissem, antequam certum fuisset neminem nasci, aut quartam partem, quia tres nasci potuerunt, aut sextam, quia quinque: nam et Aristoteles scripsit quinque nasci posse, quia vulvae mulierum totidem receptacula habere possunt: et esse mulierem Romae Alexandrinam ab Aegypto, quae quinque simul peperit et tum habebat incolumes, et hoc in Aegypto adfirmatum est mihi.*

¹⁵ D. 41.3.35 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*), L. Sab. 187; Iul. 913: *Si homo, cuius usus fructus legatus erat, ab herede numquam possessus subreptus fuisset, quaesitum est, quia heres furti actionem non haberet, an usucapi possit. Sabinus respondit nullam eius rei usucapionem esse, cuius nomine furti agi possit, agere autem furti eum, qui frui deberet, posse. quod si accipiendum est, ut fructuarius poterit uti frui: aliter enim homo in causa non perduceretur. sed si utenti iam et fruente abductus homo fuerit, non solum ipse, sed etiam heres furti agere poterit.*

una cosa per cui si poteva agire per furto, come nel caso dell'usufruttuario. Nell'ultima parte, dal *Quod si accipiendum est* sino alla fine, si evidenzia come l'opinione di Sabino sarebbe stata da accogliere se l'usufruttuario avesse potuto acquisire l'*uti frui* (nel senso della sua possibilità astratta, nel momento del *dies cedens* corrispondente con l'*aditio*), non altrimenti. Tuttavia, se costui stava già usufruendo dello schiavo, allora non soltanto lui, ma anche l'erede, avrebbe potuto esperire l'*actio furti*. Attraverso l'esame di altre fonti, emerge che Giuliano si era occupato del furto di uno schiavo ereditario già oggetto di usufrutto di qualcuno che non era il legatario, in base ad un diritto riconosciuto precedentemente dal *de cuius*. Egli negava il furto di *res hereditaria*, salvo i casi in cui il testatore l'avesse data in pegno, in comodato o in usufrutto. Tale situazione ne avrebbe impedito la *usucapio*, e anche all'erede avrebbe potuto riconoscersi l'*actio furti*. Pertanto, interessatosi alla fattispecie, Giuliano, avrebbe apposto una nota chiarificatrice alla decisione di Sabino che Urseio aveva fedelmente riferito, introducendo un elemento nuovo, con riguardo al riconoscimento del furto rispetto a soggetti che erano nel possesso delle cose ereditarie *alieno nomine* (in rappresentanza del defunto o dell'erede).

In D. 28.5.8 pr.-1 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*)¹⁶ si prende in esame un caso di commorienza, in occasione di un crollo, di due comproprietari di un servo liberato e istituito erede nel testamento di entrambi. Per i *plerique* questo soggetto divenuto erede era da considerare liberto orcino di entrambi e, si aggiunge, *id est verius*. Questa espressione sarebbe indicativa di una nota giuliana. Nel §1 si osserva che, oltre alla ipotesi della commorienza considerata dai *plerique*, anche se i due comproprietari avessero disposto nei rispettivi testamenti l'istituzione di erede e la manomissione sotto la medesima condizione e questa poi si fosse avverata, avrebbe potuto dirsi maturata la stessa situazione giuridica. Rivelatrice la frase finale *idem iuris erit*, per cui il §1 potrebbe essere una prosecuzione della nota di Giuliano, che avrebbe accostato una fattispecie con la stessa soluzione a quella già esposta; non invece di Urseio, il quale si sarebbe limitato a riferire l'opinione dei *plerique* conformandovisi. L'autore constata ancora una volta che Urseio esprimeva molto raramente una sua personale/originaline posizione e che normalmente tendeva ad appoggiare responsi di autorevoli giuristi o opinioni consolidate.

Vi è poi D. 19.1.28 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*)¹⁷ su una vendita di fondi accompagnata dall'accordo che l'acquirente facesse qualcosa, stipulando una penale per il caso di inadempimento. Si affaccia il problema del cumulo delle azioni. Infatti, se si agisce in

¹⁶ D. 28.5.8 pr.-1 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. 900: *Duo socii quendam servum communem testamento facto heredem et liberum esse iusserant: ruina simul oppressi perierant. plerique responderunt hoc casu duobus orcinum heredem existere, et id est verius. 1. Sed et si sub eadem condicione servum communem uterque socius liberum heredemque esse iussisset eaque exstisset, idem iuris erit.*

¹⁷ D. 19.1.28 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*), L. 911: *Praedia mihi vendidisti et convenit, ut aliquid facerem: quod si non fecissem poenam promisi. respondit: venditor antequam poenam ex stipulatu petat, ex vendito agere potest: si consecutus fuerit, quantum poenae nomine stipulatus esset, agentem ex stipulatu doli mali exceptio summovebit: si ex stipulatu poenam consecutus fueris, ipso iure ex vendito agere non poteris nisi in id, quod pluris eius interfuerit id fieri.*

base alla vendita e si consegue il *quantum* della penale, non si deve agire *ex stipulatu* altrimenti l'azione viene paralizzata dallo strumento della *exceptio doli mali*. Del resto, se si è ottenuto quanto dovuto in base ad un'azione *ex stipulatu*, non si potrà esercitare azione per la vendita, poichè si sarebbe estinta *ipso iure* in quanto di buona fede, a meno che non vi fosse stata una richiesta di *id quod interest* ulteriore. L'autore ravvisa nei cambi di desinenza con riguardo al venditore, dalla seconda persona singolare alla terza persona singolare un indizio della compresenza del pensiero di diversi giuristi. A suo avviso, infatti, la prima parte del responso si deve a Urseio, mentre la seconda a Giuliano, intervenuto con una sua nota a completare il responso introducendo l'ipotesi inversa; l'ultima parte, con un ritorno alla terza persona singolare, suscita delle perplessità e fa affiorare l'ipotesi che fosse intervenuta una mano estranea di un glossatore postclassico, oppure dei compilatori, per uniformare la soluzione al diritto vigente. Insomma, per Parenti questo frammento testimonierebbe l'intervento di Urseio su una questione importante, negando il cumulo delle azioni dello stipulante in caso di *stipulatio poenae* annessa alla vendita di fondi. Giuliano avrebbe annotato e completato l'opinione di Urseio, aggiungendo la possibilità di agire anche *ex stipulatu*, estinguendosi *ipso iure* l'*actio venditi*, una volta conseguito il *quantum* della penale. Se poi si attribuisse anche l'ultima frase a Giuliano, l'intervento parrebbe più incisivo prevedendo la possibilità di agire con l'*actio venditi* dopo l'*actio ex stipulatu*, per l'eventuale maggior importo dell'*id quod interest*.

Il breve D. 41.4.9 (Iul. 3 *ad Urs Fer.*)¹⁸ riguarda l'*usucapio, quasi emptor*, del parto della schiava furtiva da parte di un soggetto che, a seguito di un patto di libertà, l'abbia ricevuta da un servo. Tale questione era materia di *ius controversum*. L'autore riporta un altro frammento, D. 41.3.4.16-17 (Paul. 54 *ad ed.*)¹⁹, da cui si ricava la diversa opinione di Sabino e Cassio, contrari all'*usucapibilità* del parto dell'*ancilla furtiva*. Il fatto che Giuliano, in D. 41.4.10 (2 *ad Minicium*)²⁰ si esprimesse a favore della *usucapione* del parto della ancella rubata da un servo e data al padrone per la sua liberazione, giustificandola come se fosse una sorta di vendita contratta fra il servo e il *dominus (quasi emptor)*, farebbe pensare che il frammento esaminato in origine recava il pensiero di Giuliano ma aveva poi subito un intervento di raccorciamento dei compilatori che avrebbero eliso la parte in cui Urseio riferiva il pensiero contrario di Sabino e Cassio.

¹⁸ D. 41.4.9 (Iul. 3 *ad Urs Fer.*), L. 914: *Qui ob pactionem libertatis ancillam furtivam a servo accepit, potest partum eius quasi emptor usucapere.*

¹⁹ D. 41.3.4.16-17 (Paul. 54 *ad ed.*), L. 673: *De illo quaeritur, si servus meus ancillam, quam subripuit, pro libertate sua mihi dederit, an partum apud me conceptum usucapere possim. Sabinus et Cassius non putant, quia possessio, quam servus vitiose nactus sit, domino noceret, et hoc verum est. 17. Sed et si, ut servum meum manumitterem, alius mihi furtivam ancillam dederit eaque apud me conceperit et peperit, usu me non capturum. idemque fore etiam, si quis eam ancillam mecum permutasset aut in solutum dedisset, item si donasset.*

²⁰ D. 41.4.10 (Iul. 2 *ad Min.*), L. 856: *Servus domino ancillam, quam subripuerat, pro capite suo dedit: ea concepit: quaesitum est, an dominus eum partum usucapere possit. respondit: hic dominus quasi emptor partum usucapere potest, namque res ei abest pro hac muliere et genere quodammodo venditio inter servum et dominum contracta est.*

Un terreno controverso è anche quello che si desume dal passo sugli acquisti ereditari del *liber homo bona fide serviens*, D. 29.2.45.4 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*)²¹, come rivedrebbero il riferimento al parere dei *quidam* e il *potest verum esse*. Per ricostruire la diversità di opinioni, Parenti riporta D. 41.1.19 (Pomp. 3 *ad Sab.*)²², dove Pomponio richiama Aristone e poi Trebazio in quanto favorevoli alla *aditio hereditatis* da parte del *liber homo bona fide serviens*, il quale acquistava l'eredità e i legati per sé stesso e non a favore del padrone presunto, fatta salva, per Aristone, l'intenzione espressa contraria del testatore in senso vantaggioso per il *dominus*. Il punto era se potesse diventare egli stesso erede, cosa che Trebazio riconosceva senza indagare sulle intenzioni del servo ma badando a ciò che aveva fatto. Dunque, divenendo erede, nessun acquisto sarebbe spettato al *dominus*. Labeone invece valutava l'eventuale costrizione del servo nell'acceptare l'eredità. In questo caso si presumeva che non divenisse erede, diversamente che se l'avesse in realtà voluto.

Attraverso un'articolata disamina dei paragrafi precedenti del passo in questione e di altri frammenti, avanzate diverse considerazioni circa la ricorrenza di talune espressioni nel vocabolario giuliano (in verità poco stringenti), l'autore giunge alla conclusione che D. 29.2.45.4 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*) contenga una nota di Giuliano al pensiero di Urseio espresso appunto nei paragrafi precedenti, dove venivano introdotti dei casi peculiari che consentivano di mettere in discussione la regola per cui l'*aditio hereditatis* non rientrava fra le opere servili. Giuliano vi avrebbe aggiunto l'osservazione sulla volontà del testatore di favorire il *dominus* del servo e sull'esecuzione dell'acquisto con i mezzi dello stesso, non invece *ex operis servilis*.

Un «caso molto peculiare» è quello di D. 46.3.37 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*)²³ sul pagamento del fideiussore *debitoris nomine*. In presenza di più fideiussori, ogni volta che uno solo interveniva a pagare la sua parte (per esempio se avesse gestito un affare a favore del debitore) si doveva intendere come se lo stesso debitore avesse pagato la par-

²¹ D. 29.2.45.4 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*), L. 884: *Et quod a quibusdam respondetur, si liber homo, qui bona fide mihi serviebat, propter me heres institutus erit, posse eum iussu meo adire hereditatem, potest verum esse, ut intellegatur non opera sua mihi acquirere, sed ex re mea, sicut in stipulando et per traditionem accipiendo ex re mea mihi acquirat.*

²² D. 41.1.19 (Pomp. 3 *ad Sab.*), L. 414: *Liber homo, qui bona fide mihi servit, id quod ex operis suis aut ex re mea pararet, ad me pertinere sine dubio Aristo ait: quod vero quis ei donaverit aut ex negotio gesto adquisierit, ad ipsum pertinere. sed hereditatem legatumve non acquiri mihi per eum, quia neque ex re mea neque ex operis suis id sit nec ulla eius opera esset in legato, in hereditate aliquatenus, quia per ipsum adiretur (quod et Varium Lucullum aliquando dubitasse), sed verius esse non acquiri, etiamsi testator ad me voluisset pertinere. sed licet ei minime acquirat, attamen, si voluntas evidens testatoris appareat, restituendam esse ei hereditatem. sed Trebatius, si liber homo bona fide serviens iussu eius cui serviet hereditatem adisset, heredem ipsum fieri nec interesse, quid senserit, sed quid fecerit. Labeo contra, si ex necessitate id fecisset: quod si ita, ut et ipse vellet, ipsum fieri heredem.*

²³ D. 46.3.37 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. 906: *Quotiens unus ex fideiussoribus suam partem solvisset, tamquam negotium reo gessisset, perinde habendum est, ac si reus ipse unius fideiussoris partem solvisset, sed tamen ut non ex sorte decedat, sed is fideiussor solus liberatur, cuius nomine solutio facta fuerit.*

te di uno dei fideiussori. Tuttavia, il debito principale non era estinto; risultava liberato solo il fideiussore nel cui nome era stato fatto il pagamento. Vi sono attestazioni (Gai 3.121-121a; 122 e Inst. 3.20.4) secondo cui solo a partire da un'*epistula* di Adriano si riconobbe ai fideiussori la possibilità di avvalersi del *beneficium divisionis* ripartendo l'obbligazione fra i vari cofideiussori solvibili al momento della *litis contestatio*. Sebbene questo dato storico induca ad escludere che il brano possa appartenere ad Urseio, altre considerazioni di segno linguistico, invece, finiscono con l'attribuirglielo. Circa la forma espressiva *perinde habendum est ac si* l'autore rileva che, pur essendo alquanto usata dai giuristi, compreso Giuliano, normalmente si collegava ad un riferimento specifico che in questo caso non c'è, riscontrandosi invece un riferimento generico a un fideiussore. Ciò lascerebbe pensare, sulla scia di D. 33.4.6.1 (Lab. 2 *post. a Iav. ep.*), dove pure la frase è posta in maniera generica e risale agli *auditores Servii*, che Urseio avrebbe ben potuto riprodurre questo impiego. Anche il *quotiens* gli pare indicativo: esso, molto frequente nelle fonti, qui è impiegato col congiuntivo piuccheperfetto, tempo verbale che Urseio prediligeva, costruzione che, peraltro, risulta assente nelle opere giuliane. Tutto ciò indurrebbe ad attribuire ad Urseio la prima parte del passo, mentre la seconda parte (da *sed tamen* alla fine) potrebbe essere una nota giuliana esplicativa di quanto laconicamente affermato da Urseio posto che, se fosse stato tutto regolare, Giuliano non avrebbe avvertito l'esigenza di specificare che il pagamento parziale di uno dei fideiussori non avrebbe implicato la totale liberazione dal debito.

Successivamente Parenti si occupa di D. 40.4.18.2 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*)²⁴ circa l'interpretazione di una manomissione testamentaria cui era stato apposto il termine di un anno impiegando l'espressione *ad annum* che poteva essere intesa in un duplice senso, sia come 'decorso un anno dalla morte del testatore', sia come 'dopo un anno dalla confezione del testamento'. In quest'ultimo modo, anche se il testatore fosse morto prima dello scadere di un anno, la disposizione avrebbe conseguito la sua efficacia. A Parenti l'alternativa posta pare alquanto strana, soprattutto in considerazione di D. 23.3.48 pr. (2 *ad Urs. Fer.*)²⁵ in materia di dote, dove si presenta il problema di come intendere la formula *in anno proximo* per la *stipulatio dotis*: dal giorno della stipulazione oppure dal giorno in cui la dote può venire ad esistenza cioè dalle nozze? La risposta è che l'anno va computato dal giorno delle nozze, in modo da evitare che, se le nozze non fossero avvenute entro l'anno, la dote fosse dovuta in base a quell'obbligazione. Questa decisione andrebbe imputata ad Urseio, il quale interpretava il termine nel senso di mettere al riparo l'efficacia della disposizione dal mancato avverarsi delle nozze. Giuliano,

²⁴ D. 40.4.18.2 (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. 901: *Sed multo magis haec 'ad annum liber esto' vel ita accipi potest 'post annum, quam moriar, liber esto' et, licet hoc modo accipiat 'post annum, quam hoc testamentum factum erit, liber esto', si e venerit, ut intra annum testator decedat, inutilis non erit.*

²⁵ D. 23.3.48 pr. (Iul. 2 *ad Urs. Fer.*), L. 892: *Tali facta stipulatione: 'decem in anno proximo dotis nomine dare spondes?' quaesitum est, annus ex quo tempore esset numerandus, utrum ex die stipulationis factae an ex eo die, quo dos esse potuisset, id est nuptiarum. et responsum est ex die nuptiarum annum esse numerandum, ne, si aliter observaremus, si intra annum nuptiae factae non sint, videri possit dos ex ea obligatione deberi.*

in D. 40.4.18.2, (2 ad. Urs. Fer.) doveva aver inserito la decisione di Urseio – che i compilatori avrebbero poi eliminato – accostando, come alternativa più conforme alla *voluntas testantis*, l'interpretazione di computare l'anno a partire dalla confezione del testamento, qualora la morte fosse avvenuta entro l'anno. Forse la considerazione del passo nella sua interezza, cioè includendovi il *principium* e il §1, e non soltanto il §2, avrebbe potuto sia per ragioni contenutistiche che lessicali, indurre qualche riflessione ulteriore e differente.

Il quarto paragrafo del terzo capitolo è dedicato all'«Analisi dei testi in cui compaiono *puto* ed *existimo*», forme verbali alla prima persona, rispetto alle quali ci si interroga se appartengano ad Urseio o a Giuliano.

D. 12.6.37 (Iul. 3 ad Urs. Fer.)²⁶ riguarda la compravendita di cosa propria, in specie un servo, del quale qualcuno ritiene (*puto*) che si sia legittimati a chiedere la restituzione esercitando una *condictio*, a prescindere dal fatto che l'acquirente ne fosse a conoscenza o meno. Il verbo *puto* esprime una posizione personale e non riflette una soluzione consolidata. Reputando difficile stabilire a chi potesse appartenere l'espressione, l'autore è portato a propendere per Urseio soltanto sulla base di un dato lessicale, il participio presente *insciens*, termine che non risulterebbe adoperato da Giuliano neppure in altre forme, ad eccezione di un passo dell'*Ex Minicio* dove, però, verosimilmente la paternità dell'impiego è da assegnare a Minicio.

D. 17.1.32 (Iul. 3 ad Urs. Fer.)²⁷ contempla il caso di un erede disposto a fare *aditio* solo se garantito per i danni derivanti dall'eredità con mandato ad accettare. Qualcuno reputa (*existimo*) che ne sarebbe scaturita la relativa azione (*mandatum adeundae hereditatis*). Vi si accosta l'ipotesi di mandato di non accettare il legato sottolineando che non può concretizzarsi, posto che il legato non può essere *damnosum* come l'eredità. Insomma, la figura del fideiussore poteva intervenire a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti da contratto, il che si ritiene (*puto*) valesse anche per il mandato, né importava che qualcuno presente, a domanda prestasse fideiussione o, presente o assente, conferisse mandato. Spesso accadeva che i creditori incaricassero gli eredi di adire eredità sospette ed era fuori di dubbio (*procul dubio est*) che fossero tenuti con le azioni da mandato. *Procul dubio est* è un'espressione che esclude ogni titubanza o semplice propensione, all'opposto di *existimo* o *puto* che denotano un'opinione personale. Pertanto, l'autore ritiene che questi dati contrastanti siano indice di differenti paternità. La parte finale sarebbe più probabil-

²⁶ D. 12.6.37 (Iul. 3 ad Urs. Fer.), L. 912: *Servum meum insciens a te emi pecuniamque tibi solvi: eam me a te repetiturum et eo nomine conditionem mihi esse omnimodo puto, sive scisses meum esse sive ignorasses.*

²⁷ D. 17.1.32 (Iul. 3 ad Urs. Fer.), L. 919: *Si hereditatem aliter aditurus non essem, quam cautum mihi fuisset damnum praestari et hoc mandatum intercessisset, fore mandati actionem existimo. si quis autem mandaverit alicui, ne legatum a se repellat, longe ei dissimile esse: nam legatum adquisitum numquam illi damno esse potuit: hereditas interdum damnosa est. et in summa quicumque contractus tales sunt, ut quicumque eorum nomine fideiussor obligari posset, et mandati obligationem consistere puto: neque enim multo referre, praesens quis interrogatus fideiubeat an absens vel praesens mandet. praeterea vulgo animadvertere licet mandatu creditorum hereditates suspectas adiri, quos mandati iudicio teneri procul dubio est.*

mente una nota giuliana soprattutto per motivi lessicali (espressioni come *iudicio teneri*, o l'avverbio *volgo*) di mero accoglimento, forse raccorciata dai compilatori. Invece, la frase che contiene il verbo *existimo* sarebbe attribuibile ad Urseio per ragioni sostanziali, cioè il riconoscimento di un mandato concluso a scopo di garanzia nel caso particolare dell'accettazione di eredità, forse sulla base del riconoscimento del *mandatum pecuniae credendae* in precedenza espresso da Sabino contro il parere di Servio (Gai 3.155-156).

Lo studioso si avvia dunque alle ultime battute nel quinto paragrafo, dove si sofferma su «La posizione di Urseio di fronte ai pareri degli altri giuristi». Vi riassume quanto già detto, arricchendo le sue riflessioni con l'analisi di altri due passi, entrambi estratti dal terzo libro di Giuliano *ad Urseium Ferozem*.

In D. 45.3.14 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*)²⁸ viene riferito un parere di Sabino che negava valore alla *stipulatio* fatta da uno schiavo che si trovava presso un ladro, in base alla quale un terzo avrebbe dovuto dare qualcosa al ladro stesso. La ragione era che il servo, quando aveva stipulato, non era sottoposto al ladro. Seguono tre frasi introdotte da *sed* che sembrerebbero esulare dal responso di Sabino, per giunta espresse con i tempi all'indicativo anziché all'infinito, cioè non rette dalla frase *negat... Sabinus*. Difficile stabilire se si tratti di una opinione di Urseio o di una nota di Giuliano. L'autore ritiene che la prima, dove si esclude la possibilità del *dominus* di agire *ex stipulatu*, appartenga ad Urseio poiché di mero completamento del parere di Sabino, mentre la seconda e la terza, riguardanti fattispecie differenti per quanto accostabili, potrebbero costituire una nota di Giuliano.

Invece, D. 40.4.19 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*)²⁹ riguarda una disposizione con la quale un testatore prega l'erede di manomettere il servo prevedendo che, qualora non lo avesse fatto, lo schiavo sarebbe stato ugualmente liberato e avrebbe acquistato il legato. L'erede lo manomette. I *plerique* ritengono che il servo consegua la libertà in base al testamento e che gli sia dovuto il legato. Lo studioso si sospende circa l'attribuzione ad Urseio o a Giuliano dell'ultima specificazione del parere dei *plerique*, espressa nella frase conclusiva *secundum hoc legatum quoque ei debetur*. Ritiene che, se fosse stata di Urseio, sarebbe stata pedissequa o eventualmente esplicativa del contenuto del responso; in ogni caso, ne avrebbe rappresentato una piena condivisione.

5. Nell'ultimo segmento della monografia si dà spazio alle «Osservazioni conclusive» che ricongiungono i fili dell'intera dissertazione e preannunciano i futuri sviluppi della ricerca. L'autore sottolinea ancora una volta che la visione dell'opera e del pensiero di Urseio Feroce fin qui offerta è solo provvisoria, basata su un numero esiguo di fonti che tuttavia gli paiono già possedere «un certo grado di verosimiglianza».

²⁸ D. 45.3.14 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*), L. Sab. 208; Iul. 917: *Servus meus cum apud furem esse, furi dari stipulatus est: negat furi deberi Sabinus, quia eo tempore, quo stipulatus est, ei non serviret: sed nec ego ex ea stipulatione agere potero. sed si detracta furis persona stipulatus est, mihi quidem adquiritur actio, sed furi nec mandati nec alia actio adversus me dari debet.*

²⁹ D. 40.4.19 (Iul. 3 *ad Urs. Fer.*), L. 908: *Quidam heredem suum rogaverat, ut servum manumitteret: deinde si heres eum non manumiserit, liberum eum esse iusserat eique legaverat: heres eum manumisit. plerique existimant hunc ex testamento libertatem consequi: secundum hoc legatum quoque ei debetur.*

Urseio, dunque, contemporaneo di Sabino, sebbene più giovane, svolse la sua attività presumibilmente a cominciare dall'età di Claudio fino a Vespasiano, epoca quest'ultima nella quale potrebbe essere stata pubblicata la sua opera. Potrebbe definirsi un sabiniano non radicale, disposto cioè ad accogliere le tesi della scuola avversaria; e *auditor* dei maestri Sabino e Cassio, dei quali avrebbe riferito i responsi nella sua opera che constò di almeno 10 libri; in questa avrebbe richiamato anche pareri altrui, senza commentarli, implicitamente approvandoli, salvo rarissimi casi in cui avrebbe fatto aggiunte, probabilmente solo esplicative. Solo in pochissimi casi avrebbe esposto opinioni personali, come in D. 19.1.28 (Iul. 3 ad Urs. Fer. *Urseius ait*), in D. 12.6.37 (Iul. 3 ad Urs. Fer. *puto*) e in D. 17.1.32 (Iul. 3 ad Urs. Fer. *Existimo*).

Che tipo di opera fu quella di Urseio, tale da destare l'interesse di Giuliano, analogamente a quanto era accaduto con l'opera di Minicio? Al riguardo credo che soffermarsi con maggior dettaglio sull'*Ad Minicium* per un raffronto potrebbe risultare proficuo, sia nell'ottica di una maggiore comprensione delle peculiarità dell'opera urseiana, sia al fine di delineare meglio il lavoro di Giuliano. Secondo l'autore Urseio scrisse un'opera casistica che non si presentava come una mera raccolta di *responsa*, dove venivano affrontate anche questioni teoriche, tanto da far dubitare che potesse essere annoverata fra i *Responsa* o le *Quaestiones*.

Circa l'opera giuliana, Parenti è persuaso che fosse un commento lemmatico dove, operata una selezione sull'opera di Urseio, al parere di questo, riprodotto fedelmente, seguivano le note di Giuliano talvolta solo esplicative, integrative o di mero accoglimento, talvolta limitative, di rado totalmente contrarie. I compilatori avrebbero poi incorporato il testo di Urseio in quello di Giuliano elidendone la distinzione, in un tutto organico da ricondurre all'indiscussa autorità di quest'ultimo. Per Parenti, però, resta aperta la possibilità che non si trattasse propriamente di un commentario lemmatico secondo lo «schema rigido schulziano», neppure nel senso dell'epitome-commento, potendosi riscontrare nell'elaborazione giuliana una complessità che, partendo da spunti urseiani, forniva l'occasione per proporre pareri e soluzioni con la chiara sensibilità del suo contesto culturale di riferimento.

Il secondo volume sembrerebbe già in avanzata preparazione. Attendiamo gli ulteriori risultati di una ricerca che ha avuto il pregio di riportare all'attenzione un giurista negletto e una serie di temi e problemi rilevanti intrecciati alla sua figura.

Pia Starace
Università di Bari
pia.starace@uniba.it

